



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 53 DEL 27/12/2023

OGGETTO: Facoltà per gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di prorarre l'attività fino alle ore 3,00 del 1 gennaio 2024.

IL SINDACO

Premesso che sul territorio comunale vige l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 aprile 2015 *"Determinazione dell'orario massimo di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare"*, che limita alle ore 2.00 l'orario delle attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nella zona soggetta a tutela, e alle ore 5.00 l'orario delle medesime attività operanti oltre il perimetro della zona soggetta a tutela;

Premesso inoltre che sul territorio comunale vige l'ordinanza sindacale n.70 del 29/12/2020 *"Disciplina degli orari delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande site nell'area ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio), via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato), via Fowst, viale Tre Venezie"* la quale, per la parte che rileva in questa sede, dispone che l'orario massimo di apertura delle attività che effettuano, anche in forma accessoria, la somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione della somministrazione non assistita) e che siano dotate di idonea area di somministrazione interna, presenti nell'area sopra citata, è fissato dalle ore 06.00 alle ore 24.00;

Tenuto conto che in occasione di alcune festività gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, operanti sul territorio cittadino, chiedono di posticipare la chiusura dell'esercizio rispetto all'orario comunicato al SUAP al fine di fornire un migliore servizio alla clientela;

Ritenuto che tale facoltà sia preventivamente concedibile per particolari eventi e/o ricorrenze che attraggono numerosi visitatori nella nostra città e in cui i cittadini per tradizione si intrattengono nei pubblici esercizi per i festeggiamenti;

Specificato che tale tradizione si ripete in particolare nella notte tra il 31 Dicembre e il 1 Gennaio;

Precisato in ogni caso che è fatto obbligo ai titolari delle attività in questione di vigilare – anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza - sia all'interno del proprio locale che all'esterno affinché gli avventori non adottino comportamenti che tali da arrecare disturbo alle occupazioni e al riposo;

Visti gli artt. 18, 19 e 20 della L.R. Veneto n. 29 del 21/09/2007 e s.m.;

Visto l'art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

DISPONE

sia data facoltà di protrarre l'orario di chiusura sino alle ore 3.00 del 1 Gennaio 2024:

- agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nella zona assoggettata a tutela della programmazione comunale individuata quale "Zona 1" della planimetria allegata al vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona non soggetta a programmazione, con orario di chiusura comunicato al SUAP antecedente le ore 3.00;
- agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande il cui orario è disciplinato dall'Ordinanza sindacale n. 70 del 29/12/2020;

DISPONE altresì

che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Padova.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Firma la presente ordinanza, assente il Sindaco, il Vicesindaco ai sensi dell'art.60, comma 2 del vigente statuto comunale

IL VICESINDACO
Andrea Micalizzi